

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2012, n. 79-5201

Trasferimento del servizio ferroviario sostitutivo effettuato mediante autobus all'ambito dei servizi minimi provinciali – Aspetti tariffari.

A relazione dell'Assessore Bonino:

La legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” prevede che la Regione, sulla base della programmazione regionale e degli enti locali, determini le risorse necessarie per l'esercizio del trasporto pubblico locale. Le risorse disponibili sul bilancio regionale sono ripartite alle Province, ai Comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, nonché all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

La manovra finanziaria nazionale per l'anno 2012, al fine di fronteggiare il protrarsi della crisi economica–produttiva degli Stati appartenenti all'area–Euro, ha impostato un processo che inevitabilmente prevede una drastica riduzione dei trasferimenti alle Regioni. Questo, di fatto, per ogni settore alimentato dalla finanza pubblica, comporta la necessità di assumere provvedimenti tesi all'adeguamento della spesa con le entrate previste.

A partire dalla D.G.R. n. 15–1761 del 28 marzo 2011 sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale 2011 è stato impostato un efficientamento dei costi che, sviluppandosi attraverso una razionalizzazione della spesa, ha comportato una contrazione delle risorse in materia di trasporto pubblico locale assegnate agli Enti soggetti di delega.

Proseguendo nella razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale con D.G.R. n. 19–3042 del 5 dicembre 2011 si era già provveduto al trasferimento del servizio ferroviario sostitutivo effettuato mediante autobus, dai contratti di servizio Regione – Trenitalia e Agenzia per la Mobilità Metropolitana – Trenitalia nell'ambito dei servizi minimi provinciali alle Province interessate.

Tenuto conto della D.G.R. n. 35–2942 del 28 novembre 2011 che già prevedeva una riduzione annuale del 10% delle risorse per i servizi ferroviari con decorrenza 1 luglio 2012, con la successiva D.G.R. n. 13–3991 del 11 giugno 2012, la Giunta Regionale ha ritenuto di procedere ulteriormente alla sostituzione del servizio ferroviario con il servizio sostitutivo automobilistico su linee caratterizzate da bassa frequentazione, assegnando alle Province le risorse necessarie all'esercizio, per il periodo compreso tra il 17 giugno e l'8 dicembre 2012.

Le linee inserite nel Contratto di Servizio in essere tra Regione e Trenitalia, oggetto di sostituzione sono:

- ♣ Alessandria – Castagnole;
- ♣ Alessandria – Ovada;
- ♣ Asti – Casale – Mortara;
- ♣ Asti – Castagnole – Alba;
- ♣ Asti – Chiasso;

- ♣ Brà – Ceva;
- ♣ Ceva – Ormea;
- ♣ Mondovì – Cuneo;
- ♣ Novi – Tortona;
- ♣ Santhià – Arona;
- ♣ Savigliano – Saluzzo – Cuneo;
- ♣ Torre Pellice – Pinerolo.

Delle suddette linee:

♣ la Asti – Chivasso e la Asti – Casale – Mortara, per problematiche legate all'agibilità dell'infrastruttura ferroviaria, erano già da tempo esercite con autobus sostitutivi;

♣ la Torre Pellice – Pinerolo e la tratta Brà – Ceva sono di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

In considerazione del fatto che la programmazione dei servizi per il periodo scolastico necessita di maggiore cura, tenuto conto dell'imminenza del cambio di orario e della messa in esercizio dei nuovi programmi prevista per il 17 giugno, con D.D. n. 129/DB1204 del 13 giugno 2012 si sono approvati i programmi di esercizio relativi al periodo 17 giugno – 11 settembre 2012, rinviando a successivo provvedimento la definizione e approvazione di quelli relativi al periodo 12 settembre – 8 dicembre 2012.

Pertanto con la D.D. n. 192/DB1204 del 12 settembre 2012 sono stati approvati i programmi di esercizio per il periodo 12 settembre – 8 dicembre 2012, con relativa quantificazione delle risorse da assegnare alle singole province, rinviando a successivo provvedimento il saldo per i finanziamenti attribuiti alle province con D.G.R. n. 19 – 3042 del 5 dicembre 2011.

La sperimentazione con esiti positivi della sostituzione delle corse ferroviarie con corse automobilistiche sostitutive nelle situazioni caratterizzate da una domanda di trasporto rarefatta, ha suggerito l'opportunità di attribuire alle Province anche i servizi ferroviari sostitutivi effettuati mediante autobus sulle tratte ferroviarie a bassa frequentazione, per questo la Giunta Regionale, con la D.G.R. n. 78-5200 del 28 dicembre 2012, ha stabilito il loro trasferimento all'ambito dei servizi minimi provinciali a far data dal 9 dicembre 2012. Quest'ultima deliberazione, al fine di ridurre disagi all'utenza Trenitalia in relazione al titolo di viaggio posseduto ha ritenuto opportuno mantenere la validità del titolo, se emesso precedentemente al 9 dicembre c.a., fino alla fine dell'anno in corso, mantenendo, pertanto, la contribuzione aggiuntiva di €. 0,52 *vett/km sino al 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2013, sui servizi automobilistici eserciti sulle relazioni in oggetto saranno ammessi esclusivamente utenti in possesso di titoli di viaggio a tariffa regionale, rilasciati dall'azienda esercente il servizio, validi per le direttrici o parte di esse, oppure titoli di viaggio valevoli nel sistema tariffario integrato in cui i servizi sono eventualmente inseriti.

Verrà quindi meno l'obbligo per i gestori dei servizi automobilistici in oggetto di ammettere a bordo gli utenti del trasporto ferroviario muniti di titolo di viaggio rilasciato da Trenitalia s.p.a., obbligo di servizio a fronte del quale è oggi riconosciuto un trasferimento aggiuntivo di 0,52 €/km quale compensazione dei mancati introiti.

Il trasferimento dei servizi di che si parla all'ambito dei servizi minimi provinciali persegue la razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e concorre al raggiungimento di obiettivi di interesse generale quali il contenimento e l'efficientamento della spesa pubblica, ma comporta maggiori oneri per gli utenti. Infatti per l'utenza con origine/destinazione di viaggio esterna alle tratte oggetto di riorganizzazione l'intervento ha effetti rilevanti rappresentati da un aumento significativo del costo di viaggio, aumento cui concorrono diversi fattori.

In primo luogo, a parità di relazione di viaggio, il sovracosto è determinato dalla maggior percorrenza stradale rispetto a quella ferroviaria e, in un sistema tariffario a scaglioni chilometrici, conseguente slittamento verso fasce chilometriche e tariffarie superiori. Il disagio è in parte compensato da una maggior capillarità del servizio e da un maggior numero di punti di carico e scarico (fermate/stazioni) caratterizzanti il sistema automobilistico rispetto a quello ferroviario.

Secondo fattore che, a parità di relazione e in assenza di forme di integrazione tariffaria, concorre all'aumento del costo di viaggio è la moltiplicazione del numero di titoli di viaggio di cui l'utente dovrà munirsi all'incrementarsi del numero di vettori esercenti i servizi che compongono la relazione. Questa voce a sua volta ha una componente più significativa legata al fatto che l'utente sostiene il cosiddetto "costo di accesso alla rete" ogni volta che acquista un titolo di viaggio ed una seconda componente, a parità di percorrenza, legata alla conformazione della curva tariffaria e del fatto che al moltiplicarsi dei titoli di viaggio si moltiplicano gli scaglioni tariffari caratterizzati da rapporti incrementali tariffa/percorrenza elevati.

Terzo fattore, presente solo quando origine/destinazione di viaggio cadono nell'ambito del sistema tariffario integrato Formula, è rappresentato dall'obbligo per l'utente di dotarsi, nel novero dei titoli di viaggio necessari per fruire di tutti i servizi che completano la relazione d'interesse, anche di un abbonamento integrato Formula. Questo fattore di sovracosto è per altro mitigato dal beneficiare di una rete di servizi capillare e caratterizzata da buoni livelli di frequenza caratterizzante l'ambito integrato Formula e per utenti con origine/destinazione di viaggio in Torino la possibilità di avvalersi dei servizi urbani.

Il trasferimento dei servizi di che si parla all'ambito dei servizi minimi provinciali non comporta invece effetti rilevanti per l'utenza con origine/destinazione interna alle tratte oggetto di riorganizzazione. In questi casi a parità di relazione di viaggio il sovracosto è limitato alla maggior percorrenza stradale rispetto a quella ferroviaria; disagio in parte compensato da una maggior capillarità del servizio e da un maggior numero di punti di carico e scarico (fermate/stazioni) caratterizzanti il sistema automobilistico rispetto a quello ferroviario.

Pur ritenendo preminente l'interesse pubblico rappresentato dal contenimento della spesa non è possibile trascurare il sovracosto che, a causa delle mutate scelte programmatiche in materia di servizi di trasporto, ricade sull'utenza.

Se nel medio/lungo termine un'integrazione tariffaria e modale spinta, sostenuta da sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi diffusi, consentirà di accompagnare scelte di programmazione analoghe a quelle presenti con misure di politica tariffaria compensative, oggi, in presenza di una diffusione parziale, a livello territoriale, della tecnologia di bigliettazione

elettronica (BIP), forme di integrazione sono sicuramente proponibili, ma difficili da realizzarsi essendo legati ad accordi commerciali tra aziende.

In queste condizioni si ritiene opportuno adottare misure che consentano di attenuare l'aumento tariffario indotto dalle nuove scelte di programmazione dei servizi operanti sulle linee oggetto di riordino eliminando la componente di maggior costo rappresentata dalla necessità per gli utenti di dotarsi di più abbonamenti per fruire della stessa relazione di viaggio, che è la più significativa e assolutamente non bilanciata da fattori positivi. Destinatari delle misure saranno gli utenti abituali, che si ritiene corrispondere ai titolari di abbonati annuali e mensili, che fruiscano dei servizi automobilistici di linea trasferiti all'ambito dei servizi minimi provinciali per completare relazioni di viaggio con origine/destinazione esterna alle tratte in oggetto.

Come detto tale componente si può ritenere coincidente con il "costo di accesso alla rete" e, facendo riferimento alle tariffe regionali per servizi automobilistici di linea extraurbani in vigore ai sensi della D.G.R. n. 36-2943 del 28 novembre 2011, può valutarsi nel 75% della tariffa corrispondente al primo scaglione chilometrico (0-5 km) ovvero:

▲ per abbonamenti mensili euro 22,50;

▲ per abbonamenti annuali euro 200.

Si tenga anche conto che in base al Programma Triennale Regionale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2011-2013 le tariffe oggi in vigore dal 1° gennaio 2013 verranno adeguate annualmente di una percentuale pari al 100% dell'inflazione programmata dal Governo nell'anno precedente.

Secondo il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2010-2013 l'inflazione programmata è fissata per il 2013 nella misura del 1,5%, tasso che determinerebbe già a partire dal 1° gennaio 2013, un incremento della citata tariffa corrispondente al primo scaglione chilometrico (0-5 km) nel caso di abbonamenti annuali dagli attuali 270 euro a 274 euro.

Strumento di attuazione delle misure tariffarie in oggetto sarà una carta distintiva, la carta "AmicoBus", che consenta all'utente di acquistare i titoli di viaggio valevoli sui servizi automobilistici di linea ex sostitutivi trasferiti all'ambito dei servizi minimi provinciali fruendo di uno sconto complessivo annuo pari alla tariffa di accesso individuata per abbonamenti annuali in 200 euro.

La misura di fatto consentirà all'utente di acquistare l'insieme dei titoli di viaggio di cui necessita ad un prezzo intermedio tra la tariffa applicata ante riordino al servizio gestito da un unico vettore e il prezzo che dovrebbe sostenere, a sistema tariffario invariato, per avvalersi del complesso dei servizi indispensabili per muoversi sulla stessa relazione di viaggio post riordino.

La carta "AmicoBus", utile da un lato ad attestare il diritto del viaggiatore ad accedere allo sconto, consentirà alle aziende per attestare il numero di utenti cui sono state praticate condizioni tariffarie di favore rispetto alle vigenti tariffe regionali per servizi automobilistici di linea extraurbani, e quindi il minore introito che hanno sopportato.

La carta "AmicoBus", di validità annuale, sarà rilasciata, su richiesta, esclusivamente agli utenti che si muovano sulle relazioni oggetto di riordino, utilizzando di preferenza abbonamenti annuali e mensili.

L'utente potrà richiedere il rilascio della carta "AmicoBus" al gestore del servizio automobilistico di linea operante sulla relazione oggetto di riordino presentando copia di un documento di identità in corso di validità e copia dall'abbonamento annuale o mensile, a prezzo intero, necessario per fruire del servizio ferroviario che, unitamente al servizio automobilistico fornito dall'azienda, completa la relazione di viaggio di interesse.

La carta "AmicoBus" consentirà all'utente di acquistare immediatamente un abbonamento annuale valido per il servizio automobilistico esercito dall'azienda sulla relazione interessata al riordino ad un prezzo pari a quello previsto dalle vigenti tariffe regionali per servizi di automobilistici di linea extraurbani ridotto dell'importo di euro 200.

Alternativamente la carta "AmicoBus" consentirà all'utente di acquistare, nell'anno solare successivo, fino a dodici abbonamenti mensili validi per il servizio automobilistico esercito dall'azienda sulla relazione interessata al riordino ad un prezzo pari a quello previsto dalle vigenti tariffe regionali per servizi di automobilistici di linea extraurbani ridotto dell'importo di euro 17,70, corrispondente ad un dodicesimo del "costo di accesso alla rete" individuato per abbonamenti annuali.

Per valutare l'opportunità di introdurre le descritte misure di attenuazione dell'aumento tariffario indotto dalla rinnovata modalità di effettuazione dei servizi sulle linee oggetto di riordino si sono stimati e confrontati i costi da sostenersi a compensazione dei minori introiti delle aziende automobilistiche in regime di sostitutive, con il trasferimento forfettario di 0,52 €/km, e con l'introduzione della carta "AmicoBus", ed il riconoscimento di un importo forfettario di 200 euro per ogni utente beneficiario dalle misure stesse.

Sulla base della programmazione dei servizi operata dalle Province sulle relazioni oggetto di riordino si è valutata la produzione di servizio per l'anno 2013 in circa 3.388.000 vetture/km, non comprendendo nel computo i servizi sulle relazioni Torre Pellice – Pinerolo e Bra – Ceva, servizi che ricadevano nel contratto di servizio Agenzia per la Mobilità Metropolitana – Trenitalia. Pertanto rispetto al solo contratto di servizio Regione – Trenitalia la produzione, considerato il trasferimento forfettario di 0,52 €/km, si tradurrebbe in compensazioni per mancati introiti derivanti alle aziende dall'ammissione di viaggiatori con titolo Trenitalia stimabili in circa 1.938.000,00 euro.

In alternativa si è stimata l'utenza potenzialmente interessata dalle misure di agevolazione tariffaria collegate alla carta "AmicoBus" con riferimento all'insieme delle linee oggetto di riordino, escludendo in analogia a quanto fatto sopra la Torre Pellice – Pinerolo e la Bra – Ceva.

Per le stime in oggetto si è fatto riferimento ai dati di frequentazione di Trenitalia misurati ovviamente quando era in esercizio il servizio ferroviario, eccezione fatta per le linee Asti – Casale M.To – Mortara, Asti – Chivasso e Novi L. – Tortona, già da tempo esercite con autobus sostitutivi, casi in cui i dati di frequentazione afferiscono ai relativi servizi automobilistici.

I dati di frequentazione sono stati elaborati individuando i saliti/giorno di ogni linea distinti per direzione di marcia, i saliti/giorno caratterizzanti la linea assumendo il valore massimo riscontrabile nelle due direzioni di marcia, posto che almeno per gli utenti abituali ad un viaggio di andata corrisponda un viaggio di ritorno, e quindi il totale dei saliti/giorno sul complesso dei servizi considerati.

Nell'ipotesi massimale per cui i saliti/giorno sul complesso dei servizi considerati siano tutti utenti abituali, titolari di abbonamento mensile o annuale, e si muovano su relazioni di viaggio con origine destinazione esterna alle tratte oggetto di riordino, ovvero siano tutti potenziali acquirenti della carta "AmicoBus", il bacino di utenza è stimabile in 2.852 utenti. In queste condizioni i trasferimenti a compensazione dei minori introiti derivanti alle aziende dall'emissione ai possessori di carta "AmicoBus" di titoli di viaggio a prezzo ridotto rispetto alle vigenti tariffe regionali per servizi di automobilistici di linea extraurbani sono stimabili in circa 570.400 euro.

Già lo scenario massimale evidenzia come la scelta di introdurre la carta "AmicoBus" e parallelamente misure di attenuazione dei maggiori costi di viaggio rappresentate dallo sconto annuale di 200 euro consenta un significativo contenimento della spesa pubblica rispetto alla gestione, sulle predette linee, in regime di sostitutive.

Per la linea Arona – Santhià sono disponibili i dati di un'indagine origine destinazione, condotta quando la linea era ancora esercita in modalità ferroviaria somministrando un questionario ai viaggiatori di tre coppie di treni. Elaborando i dati si sono determinati il numero di intervistati muniti di abbonamento mensile o annuale, la loro incidenza sul totale degli intervistati, gli intervistati abbonati che fruivano dei servizi su relazioni di viaggio con origine o destinazione esterna alla tratta ferroviaria indagata, nonché la loro incidenza sul totale degli abbonati e degli intervistati. In particolare l'incidenza di quest'ultima tipologia di viaggiatori sul totale degli intervistati per la linea Arona – Santhià è del 15%.

Applicando la percentuale così determinata al totale dei saliti/giorno sui servizi oggetto di riordino si è stimato il potenziale bacino di utenza interessato da misure tariffarie particolari, in uno scenario minimale, in circa 430 viaggiatori. In queste condizioni i trasferimenti a compensazione dei minori introiti derivanti alle aziende dall'emissione ai possessori di carta "AmicoBus" di titoli di viaggio a prezzo ridotto rispetto alle vigenti tariffe regionali per servizi di automobilistici di linea extraurbani sono stimabili in circa 86.000 euro.

Le misure di agevolazione su delineate determinano, in capo alle aziende operanti servizi automobilistici di linea sulle tratte oggetto di riordino, un obbligo di natura tariffaria motivo di minori introiti che saranno compensati con trasferimenti determinati sulla base del numero di carte distintive "AmicoBus" rilasciate e dello sconto annuale di euro 200 riconosciuto a ciascun abbonato.

A compensazione dei minori introiti un contributo regionale sarà trasferito alle Province, Enti soggetto di delega competenti per i servizi eserciti sulle tratte oggetto di riordino, anticipatamente nella misura del 75% dei minori introiti annuali stimati in funzione del verificarsi dello scenario minimale precedentemente descritto.

Al termine dell'anno solare, a seguito della definizione a consuntivo dei minori introiti conseguiti dall'azienda, consuntivo effettuato attraverso il conteggio delle carte "AmicoBus" rilasciate da ciascuna azienda in base alla documentazione attestante il diritto degli utenti a godere del beneficio, si procederà a trasferire alle Province il contributo regionale a conguaglio.

Le finalità di cui al presente provvedimento comportano per la Regione un impegno finanziario stimato in un intervallo compreso tra un minimo di 86.000 euro ed un massimo di 570.400 euro, corrispondenti ai minori introiti derivanti alle aziende di trasporto al verificarsi rispettivamente degli scenari minimale e massimale sopra illustrati.

La Giunta regionale si impegna a reperire sul Bilancio per l'anno 2013 la somma di 570.400 euro a copertura degli oneri succitati.

Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno delle risorse necessarie al finanziamento dell'iniziativa e al loro riparto tra le Province all'ambito dei cui servizi minimi sono trasferiti i servizi automobilistici sostitutivi dei servizi ferroviari sulle linee a bassa frequentazione. La ripartizione sarà effettuata proporzionalmente al volume, misurato in termini di vetture/km, dei servizi previsti in base alla programmazione dei servizi per l'anno 2013 operata dalle Province sulle relazioni oggetto di riordino.

Tutto ciò premesso,

vista la L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 15-1761 del 28 marzo 2011;

vista la D.G.R. n. 16-2262 del 27 giugno 2011;

vista la D.G.R. n. 35-2942 del 28 novembre 2011;

vista la D.G.R. n. 36-2943 del 28 novembre 2011;

vista la D.G.R. n. 19-3042 del 5 dicembre 2011;

vista la D.G.R. n. 13-3991 del 11 giugno 2012;

vista la D.G.R. n. 78-5200 del 28 dicembre 2012;

vista la D.D. n. 129/DB1204 del 13 giugno 2012;

vista la D.D. n. 192/DB1204 del 12 settembre 2012;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

▲ che a far data dal 1° gennaio 2013, a seguito del trasferimento del servizio ferroviario sostitutivo effettuato mediante autobus sulle linee a bassa frequentazione all'ambito dei servizi minimi provinciali, sugli stessi servizi automobilistici di linea siano ammessi esclusivamente utenti in possesso di titoli di viaggio a tariffa regionale, rilasciati dall'azienda esercente il servizio, validi per le direttrici o parte di esse, oppure titoli di viaggio valevoli nel sistema tariffario integrato in cui i servizi sono eventualmente inseriti;

▲ che dalla stessa data venga meno l'obbligo per i gestori dei servizi automobilistici in oggetto di ammettere a bordo gli utenti del trasporto ferroviario muniti di titolo di viaggio rilasciato da Trenitalia s.p.a. e conseguentemente il trasferimento aggiuntivo di 0,52 €/km quale compensazione dei mancati introiti derivanti dal medesimo obbligo di servizio;

▲ di introdurre misure che consentano di attenuare l'aumento tariffario indotto dalle nuove modalità di effettuazione dei servizi in oggetto eliminando la componente di maggior costo rappresentata dalla necessità degli utenti di dotarsi di più abbonamenti per fruire della stessa relazione di viaggio, ovvero di sostenere più volte il cosiddetto "costo di accesso alla rete";

▲ di individuare quali destinatari delle misure saranno gli utenti abituali, che si ritiene rappresentati dai titolari di abbonati annuali e mensili, che fruiscano dei servizi automobilistici di linea trasferiti all'ambito dei servizi minimi provinciali per completare relazioni di viaggio con origine/destinazione esterna alle tratte in oggetto;

▲ l'introduzione quale strumento di attuazione delle misure tariffarie in oggetto di una carta distintiva, la carta "AmicoBus", che consenta all'utente di acquistare i titoli di viaggio valevoli sui servizi automobilistici di linea ex sostitutive trasferiti all'ambito dei servizi minimi provinciali fruendo di uno sconto complessivo annuo pari alla tariffa di accesso individuata per abbonamenti annuali in 200 euro;

▲ l'uso della carta "AmicoBus" come attestazione del numero di utenti cui le aziende esercenti i servizi automobilistici di linea trasferiti all'ambito dei servizi minimi provinciali praticano condizioni tariffarie di favore rispetto alle vigenti tariffe regionali per servizi di automobilistici di linea extraurbani e quindi del minore introito sopportato;

▲ che la carta "AmicoBus" abbia validità annuale e venga rilasciata, su richiesta, esclusivamente agli utenti che fruiscono dei servizi automobilistici di linea trasferiti all'ambito dei servizi minimi provinciali, per relazioni di viaggio con origine destinazione esterna alle tratte oggetto di riordino, utilizzando di preferenza abbonamenti annuali e mensili;

▲ che l'utente possa richiedere il rilascio della carta "AmicoBus" al gestore del servizio automobilistico di linea operante sulla relazione oggetto di riordino presentando copia di un documento di identità in corso di validità e copia dall'abbonamento annuale o mensile, a prezzo intero, necessario per fruire del servizio ferroviario che, unitamente al servizio automobilistico fornito dall'azienda, completi la relazione di viaggio di interesse;

▲ che la carta "AmicoBus" consenta all'utente di acquistare immediatamente un abbonamento annuale valido per il servizio automobilistico esercito dall'azienda sulla relazione interessata al riordino ad un prezzo pari a quello previsto dalle tariffe vigenti ridotto dell'importo di euro 200 o, alternativamente, di acquistare, nell'anno solare successivo, fino a dodici abbonamenti mensili validi per lo stesso servizio ad un prezzo pari a quello previsto dalle tariffe regionali vigenti ridotto dell'importo di euro 17,70, corrispondenti ad un dodicesimo del "costo di accesso alla rete" individuato per abbonamenti annuali;

▲ che a fronte dell'obbligo di natura tariffaria su delineato alle aziende operanti servizi automobilistici di linea sulle tratte oggetto di riordino siano riconosciuti a compensazione dei minori introiti trasferimenti determinati sulla base del numero di carte distintive "AmicoBus" rilasciate e dello sconto annuale di euro 200 riconosciuto a ciascun abbonato;

▲ che il trasferimento del contributo regionale a compensazione dei minori introiti venga effettuato a favore delle Province, Enti soggetto di delega competenti per i servizi eserciti sulle tratte oggetto di riordino, anticipatamente nella misura del 75% dei minori introiti annuali stimati secondo le modalità individuate in premessa, e a conguaglio, al termine dell'anno solare, a seguito della definizione a consuntivo dei minori introiti conseguiti dall'azienda;

▲ la definizione a consuntivo dei minori introiti sarà effettuata attraverso il conteggio delle carte "AmicoBus" rilasciate da ciascuna azienda in base alla documentazione attestante il diritto degli utenti a godere del beneficio, documentazione che dovrà essere resa disponibile alla Provincia di riferimento;

▲ di impegnare la Giunta regionale a reperire sul Bilancio per l'anno 2013 la somma di 570.400 euro da destinarsi a copertura degli oneri di cui al presente provvedimento;

▲ che con successiva determinazione dirigenziale si provveda all'impegno delle risorse necessarie al finanziamento dell'iniziativa e al loro riparto tra le Province all'ambito dei cui servizi minimi sono trasferiti i servizi automobilistici sostitutivi dei servizi ferroviari sulle linee a bassa frequentazione; la ripartizione sarà effettuata proporzionalmente al volume, misurato in termini di vetture/km, dei servizi previsti in base alla programmazione dei servizi per l'anno 2013 operata dalle Province sulle relazioni oggetto di riordino.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)